



Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO Seduta del 29.10.2013 (ore 15,40)

* * * * *

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, Presidente, il Pro Rettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano, ed i Proff. Giancarlo Cordasco, Direttore del Dipartimento di Scienze sperimentali medico-chirurgiche specialistiche ed odontostomatologiche; Domenico Cucinotta, Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale; Antonino D'Andrea, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e matematica applicata (DICIEAMA); Giovanni Grassi, Direttore del Dipartimento di Scienze chimiche; Giacomo Maisano, Direttore del Dipartimento di Fisica e di scienze della terra (dalle ore 15,55); Giovanni Moschella, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle istituzioni; Antonino Pennisi, Direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali; i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari) Proff. Vincenzo Fera (Area 10), Francesco Galletti (Area 06), Fortunato Neri (Aree 02 e 04); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati) Proff. Francesco Abbate (Area 07), Giuseppe Lo Paro (Area 05), Luigia Puccio (Area 01); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari) Proff. Luigi Chiara (Area 11), Cinzia Ingratoci Scorciapino (Area 12), Roberto Montanini (Aree 08 e 09), Luigi Rossi (Area 14); i rappresentanti degli studenti Sigg. Salvatore Condò, Saverio Curello, Federico D'Amico, Alfredo Finanze e Domenico Perri; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Sigg. Angelo Alessandrino, Mario Recupero (fino alle ore 19,00) e il Dott. Maurizio Fallico; il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, Dott. Filadelfio Mancuso; il rappresentante dei dottorandi e assegnisti, Dott. Gianni Toscano; il rappresentante degli specializzandi, Dott. Andrea Conti (fino alle ore 20,35); il Prof. Francesco De Domenico, Direttore Generale dell'Ateneo, che funge da Segretario.

Assenti giustificati i Proff. Giancarlo De Vero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; Maria Luisa Calabrò (Area 03), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (professori associati).

La seduta è valida ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello Statuto dell'Università.

E', inoltre, presente, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei Pro Rettori.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico e la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico e la Dott.ssa Roberta Giuffrida, che coadiuvano nella verbalizzazione.

Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

* * * * *

XV - GARANTE DEGLI STUDENTI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali Rettorato	
Altre strutture interessate		

Il Rettore ricorda ai presenti che l'art. 18 del nuovo Statuto di Ateneo prevede la costituzione del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell'Università degli Studi di Messina, cui compete l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti comunque utili a rimuovere e sanzionare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell'Ateneo.

Il Garante è nominato dal Senato Accademico tra soggetti esterni all'Ateneo, dotati di competenza giuridico - amministrativa e di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici, in possesso di diploma di laurea. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rinominato anche consecutivamente per una sola volta.

Per quanto concerne il funzionamento dell'ufficio del Garante, lo Statuto rimanda ad un apposito regolamento.

Viene, pertanto, sottoposta all'esame dei presenti la bozza del regolamento per la disciplina del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell'Università di Messina.

Con il suddetto regolamento sono state disciplinate le funzioni, le competenze e l'attività del Garante degli Studenti nonché le modalità procedurali della procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti, prevedendo che la suddetta valutazione venga effettuata da una Commissione composta da tre membri, designata dal Senato Accademico al suo interno, la quale proporrà, al termine dei lavori, allo stesso Senato Accademico, una terna di nomi, tra i quali verrà designato il Garante degli Studenti.

Inoltre, al fine di specificare il requisito dell'imparzialità e dell'indipendenza del Garante nei confronti degli organismi accademici, è stato previsto che non possono partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento della suddetta carica:

- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni nell'Università di Messina cariche accademiche;
- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni cariche politiche o sindacali;
- coloro che hanno o abbiano avuto negli ultimi tre anni con l'Università di Messina rapporti di lavoro, contratti, liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano determinare condizionamenti o possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo tale da limitarne la libertà e l'indipendenza;

- coloro che hanno procedimenti penali in corso o che abbiano avuto a loro carico sentenze penali di condanna o provvedimenti di misure di sicurezza o di prevenzione;
- coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, o coniugio o convivenza con personale docente o tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché con studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo stesso.

Il Rettore, infine, comunica che, a norma dello Statuto, la scelta del Garante degli Studenti deve essere operata a seguito di emanazione di un avviso pubblico, il cui testo viene presentato e allegato alla presente delibera.

Il Prof. Moschella, ferme restando le incompatibilità che sono incisive e stringenti, ritiene sia opportuno inserire requisiti più consistenti e ulteriori rispetto al diploma di laurea, quali il possesso di documentata esperienza almeno quinquennale derivante da attività di elevata qualificazione svolta presso enti pubblici o privati o di documentato esercizio di attività professionale riservata agli iscritti ad albi.

Il Prof. Chiara, concordando con il Prof. Moschella, ribadisce che il Garante degli Studenti deve essere munito di idonea e qualificata documentazione professionale.

Al termine della disamina,

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;

VISTA la bozza di regolamento proposta dal Rettore;

CONSIDERATE le integrazioni proposte;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il *“Regolamento per la disciplina del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi”*, integrato come in premessa, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- di dare mandato al Rettore di emanare quanto prima l'allegato avviso pubblico per le procedure di selezione del Garante degli Studenti.



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEGLI STUDENTI, DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

Art 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la procedura di nomina ed il funzionamento del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi (d'ora in poi definito "Garante degli Studenti") dell'Università degli studi di Messina, di cui all'art.18 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2

(Nomina e durata)

1. Il Garante degli Studenti è nominato dal Senato Accademico tra soggetti esterni all'Ateneo dotati di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici, **muniti di diploma di laurea e in possesso di documentata esperienza almeno quinquennale derivante da attività di elevata qualificazione svolta presso enti pubblici o privati o di documentato esercizio almeno quinquennale di attività professionale riservata agli iscritti ad albi.** A tal fine, viene indetta una apposita procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti. La valutazione comparativa è effettuata da una Commissione composta da tre membri, designata dal Senato Accademico al suo interno, la quale proporrà, al termine dei lavori, allo stesso Senato Accademico, una terna di nomi, tra i quali verrà designato il Garante degli Studenti.
2. La carica del Garante degli Studenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile, anche consecutivamente, una sola volta.
3. Il Garante degli Studenti percepisce un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. Non possono partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento la carica di Garante degli Studenti:
 - coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni nell'Università di Messina cariche accademiche;
 - coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni cariche politiche o sindacali;
 - coloro che hanno o abbiano avuto negli ultimi tre anni con l'Università di Messina rapporti di lavoro, contratti, liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano determinare condizionamenti o possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo tale da limitarne la libertà e l'indipendenza;
 - coloro che hanno procedimenti penali in corso o che abbiano avuto a loro carico sentenze penali di condanna o provvedimenti di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente;

- coloro che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, o coniugio o convivenza con personale docente o tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché con studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo stesso.

Art. 3

(Funzioni e competenze)

1. Il Garante degli Studenti vigila affinché le attività dell'Università di Messina relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi dell'Ateneo, si svolgano nel rispetto dei principi e delle regole enunciati dal Codice Etico dell'Ateneo e dal Codice di comportamento dei pubblici impiegati. Al Garante compete ogni iniziativa finalizzata a segnalare e rimuovere le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi. A tal fine, al Garante degli Studenti è assegnata una apposita sede.

2. Il Garante degli Studenti, in particolare:

a) riceve segnalazioni relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, compiuti nel corso di procedimenti amministrativi ovvero in relazione ad atti o comportamenti, anche omissivi o anche aventi il solo scopo o effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, commessi da docenti o da altro personale o da studenti dell'Ateneo;

b) nel caso rilevi atti o comportamenti di cui alla lett. a) del presente comma, per i quali possa configurarsi una responsabilità dei docenti o di altro personale o di studenti dell'Università, segnala e riferisce i fatti agli organi di competenza ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;

c) presenta la relazione annuale e le eventuali relazioni di urgenza di cui all'art. 6 del presente regolamento;

d) compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti oggetto delle segnalazioni ricevute e ne promuove una pronta ed efficace soluzione.

Art. 4

(Intervento e attività)

1. Il Garante degli Studenti interviene d'ufficio o su istanza e/o segnalazione da parte di studenti, dottorandi e specializzandi, singoli o associati, o di loro rappresentanti in seno agli organi collegiali.

2. Il Garante degli Studenti può chiedere di sua iniziativa, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche sottoposte alla sua attenzione.

3. Il Garante degli Studenti comunica per iscritto all'istante l'esito del proprio accertamento e gli eventuali provvedimenti assunti dall'Università, con la massima tempestività e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Il Garante degli Studenti non interviene o sospende il suo intervento su atti o fatti in riferimento ai quali risultino pendenti procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 5

(Indipendenza, riservatezza e segreto d'ufficio)

1. Il Garante degli Studenti è un organo indipendente non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi dell'Università, è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente e non può essere rimosso dall'incarico prima della scadenza.

2. Il Garante degli Studenti è tenuto alla riservatezza dei dati personali ed al segreto d'ufficio riguardo alle fonti delle informazioni acquisite.

3. Nel rispetto della normativa vigente, il Garante degli Studenti si impegna ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del soggetto che effettua la segnalazione.

Art. 6

(Relazione annuale e relazione d'urgenza)

1. Il Garante degli Studenti invia annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni regolamentari e/o procedimentali al Rettore, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico.

2. Nella relazione annuale il Garante degli Studenti può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando l'adozione degli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. La relazione annuale contiene l'indicazione del numero delle istanze e/o segnalazioni pervenute ed è resa pubblica sul portale di Ateneo.

3. In casi di particolare importanza od urgenza, il Garante degli Studenti può trasmettere al Rettore, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

Art. 7

(Rapporti con gli Organi, le Strutture e gli Uffici dell'Ateneo - Notizie di reato)

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante degli Studenti, gli organi, le strutture e gli uffici amministrativi dell'Ateneo sono tenuti ad assicurare la propria collaborazione.

2. Nel caso in cui, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di atti o fatti, da chiunque commessi, che possano integrare un illecito disciplinare, il Garante degli Studenti ne dà tempestiva comunicazione al Rettore e, nel caso in cui ravvisi estremi di reato, anche alla Procura della Repubblica.

Art. 8

(Pubblicità)

Verrà data adeguata pubblicità alle attività svolte dal Garante, prevedendo la pubblicazione, sul portale dell'Ateneo, delle relative informazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e del segreto d'ufficio.



Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012, ed in particolare l’art. 18;

VISTO il “*Regolamento per la disciplina del Garante degli Studenti, dottorandi e specializzandi*”, emanato con D.R. n. _____ del _____;

RITENUTO NECESSARIO procedere all’indizione della procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti alla carica di Garante degli Studenti, dottorandi e specializzandi di questo Ateneo;

DECRETA

Art. 1

1. E’ indetta la procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula dei candidati alla carica di Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi (di seguito Garante degli Studenti) dell’Università degli Studi di Messina, nominato tra soggetti esterni all’Ateneo dotati di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici. Il presente avviso è pubblicato sul sito web e nell’albo on-line dell’Ateneo e diffuso tramite apposito comunicato stampa.

2. Per essere ammessi alla valutazione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere esterni all’Università degli Studi di Messina;

2) essere muniti di diploma di laurea;

3) **essere in possesso di documentata esperienza almeno quinquennale derivante da attività di elevata qualificazione svolta presso enti pubblici o privati o di documentato esercizio almeno quinquennale di attività professionale riservata agli iscritti ad albi;**

3) trovarsi in posizione di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici dell’Università degli Studi di Messina.

Art. 2

Non possono partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento della carica di Garante degli Studenti:

- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni nell’Università di Messina cariche accademiche;

- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni cariche politiche o sindacali;

- coloro che hanno o abbiano avuto negli ultimi tre anni con l'Università di Messina rapporti di lavoro, contratti, liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano determinare condizionamenti o possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo tale da limitarne la libertà e l'indipendenza;
- coloro che hanno procedimenti penali in corso o che abbiano avuto a loro carico sentenze penali di condanna o provvedimenti di misure di sicurezza o di prevenzione;
- coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, o coniugio o convivenza con personale docente o tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché con studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo stesso.

Art. 3

1. Il Garante degli Studenti è nominato dal Senato Accademico. La valutazione comparativa dei curricula è effettuata da una Commissione composta da tre membri, designata dal Senato Accademico al suo interno, la quale proporrà, al termine dei lavori, allo stesso Senato Accademico, una terna di nomi, tra i quali verrà designato il Garante degli Studenti.
2. La carica del Garante degli Studenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile, anche consecutivamente, una sola volta.
3. Il Garante degli Studenti percepisce un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. Le funzioni, le competenze e l'attività del Garante degli Studenti sono disciplinate dal *“Regolamento per la disciplina del Garante degli Studenti, dottorandi e specializzandi”*.

Art. 4

1. I soggetti interessati sono tenuti a far pervenire al Magnifico Rettore, entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nell'albo on-line dell'Ateneo, la seguente documentazione debitamente datata e sottoscritta:
 - a) domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, contenente l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, del presente avviso e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2 del presente avviso. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione o l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.
 - b) curriculum vitae;
 - c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. La domanda di partecipazione, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina, e gli altri documenti di cui al comma 1, devono essere trasmessi secondo una delle seguenti modalità:

1. a mezzo raccomandata A/R - Ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante;
2. a mano, in busta chiusa, presso l'Ufficio Gestione documenti e repertori dell'Università degli Studi di Messina, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
3. per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.unime.it. L'istanza debitamente sottoscritta deve essere trasmessa in formato statico non modificabile ("immagine" o PDF), comprensiva di tutti gli allegati. E altresì necessario che il candidato utilizzi una casella di posta elettronica (PEC) riconducibile univocamente allo stesso; pertanto, non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'istante o da casella di posta elettronica semplice, pena l'esclusione.

Per le modalità di trasmissione di cui ai punti 1) e 2) sulla busta deve essere riportata, a pena di esclusione, la dicitura: "Contiene domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula dei candidati alla carica di Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi". Analoga dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto della PEC, in caso di trasmissione della domanda tramite posta elettronica certificata.

Art. 5

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto del D. Lgs. 196/03.

Messina,

IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra